

**Regolamento
generale della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla protezione dell'ambiente
(RLaLPAmb)
(del 17 maggio 2005)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, in particolare l'art. 4,

decreta:

Titolo I
Autorità cantonali competenti

Consiglio di Stato

Art. 1 Il Consiglio di Stato esercita in generale la sorveglianza superiore sull'applicazione della legislazione federale e delle relative disposizioni cantonali e adotta i piani dei provvedimenti previsti dalla legislazione federale.

Dipartimento

Art. 2 Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento):

- a) esegue i compiti e adotta le decisioni affidatigli dai regolamenti di applicazione e quelli non specificatamente attribuiti al Consiglio di Stato, ad altre unità amministrative o ad altri enti pubblici o a privati;
- b) è responsabile del coordinamento dell'attuazione dei compiti affidati in materia di protezione dell'ambiente a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati;
- c) formula le proposte per le decisioni di competenza del Consiglio di Stato;
- d) è responsabile dei compiti di informazione e consulenza giusta l'art. 8 LaLPAmb;
- e) è l'autorità competente ad esercitare il diritto di ricorso spettante al Cantone giusta l'art. 56 LPAmb;
- f) è l'autorità competente ad accollare i costi delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 59 LPAmb;
- g) esercita la sorveglianza ed è competente ad ordinare i provvedimenti di cui all'art. 26 cpv. 3 LaLPAmb.

Divisione dell'ambiente

Art. 2a¹ La Divisione dell'ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all'art. 27 cpv. 2 LaLPAmb.

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo²

Art. 3³ La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (in seguito SPAAS):

- a) è il servizio della protezione dell'ambiente ai sensi dell'art. 42 LPAmb;
- b) coadiuva il Dipartimento nello svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso attribuiti;
- c) può emanare direttive nell'ambito della protezione dell'ambiente;
- d) è competente per le decisioni e i provvedimenti in materia di siti inquinati, fatta eccezione degli ordini di risanamento e delle relative decisioni di ripartizione delle spese.

Titolo II
**Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente
e piani dei provvedimenti**

¹ Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558.

² Nota marginale modificata dal R 8.10.2014; in vigore dal 10.10.2014 - BU 2014, 470.

³ Art. modificato dal R 8.10.2014; in vigore dal 10.10.2014 - BU 2014, 470; precedente modifica: BU 2009, 558.

Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente

Art. 4 ¹Il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente (in seguito: Rapporto cantonale) (art. 7 LaLPAmb):

- a) raccoglie i dati sullo stato e sull'evoluzione del carico inquinante e informa sui problemi della protezione dell'ambiente nel Cantone;
- b) fissa, in modo coordinato ed integrato, gli obiettivi e le priorità a medio e lungo termine della politica di protezione dell'ambiente nei vari settori, promuovendo i principi dello sviluppo sostenibile e dell'uso parsimonioso delle risorse;
- c) informa sui provvedimenti adottati, sui loro risultati e sui provvedimenti previsti.

²Il Rapporto cantonale è coordinato con le altre politiche settoriali del Cantone e con i relativi strumenti pianificatori e finanziari.

Piani dei provvedimenti:

a) contenuto

Art. 5 ¹I piani dei provvedimenti hanno i contenuti stabiliti dalla legislazione federale e precisati dai regolamenti di applicazione.

²Il Dipartimento è incaricato del controllo dell'attuazione dei provvedimenti previsti dai piani e ne rende conto periodicamente nell'ambito dell'aggiornamento del Rapporto cantonale e dell'esecuzione dei compiti di informazione di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. d.

³I piani dei provvedimenti sono vincolanti per autorità cantonali, comunali ed altri enti pubblici.

b) procedura di elaborazione e di adozione

Art. 6 ¹I piani dei provvedimenti sono elaborati dal Dipartimento.

²I relativi progetti sono notificati ai Comuni, agli altri enti pubblici e alle organizzazioni interessate, i quali possono formulare le loro osservazioni e proposte entro il termine stabilito dal Dipartimento.

³Il Consiglio di Stato esamina le osservazioni e le proposte e adotta i piani dei provvedimenti.

⁴I piani dei provvedimenti sono regolarmente adattati all'evoluzione della situazione e dello stato della tecnica. Per la modifica sono applicabili le norme valide per l'adozione, fatta eccezione per le modifiche di importanza marginale e per i casi di particolare e comprovata urgenza. In quest'ultimo caso la procedura di cui ai cpv. 2 e 3 deve comunque essere avviata sollecitamente dopo la modifica.

Titolo III

Disposizioni sulla procedura

In generale

Art. 7 ¹Nella misura in cui la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente e le relative disposizioni cantonali vengono applicate nell'ambito di una procedura di autorizzazione, approvazione o concessione regolata da altre leggi, valgono, salvo diversa disposizione dei regolamenti di applicazione, le norme sulla procedura e sulla competenza stabilita da dette leggi; l'autorità decisionale tiene conto degli avvisi formulati dalle autorità designate dai regolamenti di applicazione.

²L'autorità decisionale veglia a garantire il diritto degli interessati di essere sentiti, assegnando loro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni.

Procedura a seguito di segnalazioni

Art. 8 ¹In caso di segnalazioni da parte di terzi, i Comuni provvedono ad assumere le informazioni preliminari presso gli interessati e predispongono, se del caso, le opportune procedure di conciliazione. Essi possono far dipendere l'entrata in materia sulla segnalazione dalla sua presentazione in forma scritta.

²Una volta esperiti gli accertamenti di cui ai capoversi precedenti, i Comuni adottano le decisioni di loro competenza o, negli altri casi, trasmettono i dati e le informazioni raccolti alla SPAAS per le decisioni di competenza cantonale.

Competenza per sussidi, indennità e costi di risanamento

Art. 9 Le autorità competenti a concedere sussidi e indennità e a coprire costi di risanamento sono quelle stabilite dall'art. 23 LaLPAmb, riservata la competenza del Dipartimento per importi fino a fr. 100'000.-- e della SPAAS per importi fino a fr. 30'000.--.

Titolo IV

Tasse

Tasse

Art. 10 ¹L'autorità e i servizi specializzati prelevano una tassa per le proprie prestazioni e controlli.

²L'ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio.⁴

^{3...}⁵

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

Regolamenti comunali

Art. 11 I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali conformemente all'art. 28 LaLPAmb entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Entrata in vigore

Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore⁶ unitamente ai suoi allegati contemporaneamente alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004.

Allegato⁷

Pubblicato nel BU **2005**, 350.

⁴ Cpv. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.

⁵ Cpv. abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.

⁶ Entrata in vigore: 1° gennaio 2006 - BU 2005, 341.

⁷ Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452; precedenti modifiche: BU 2007, 423; BU 2011, 369; BU 2012, 525; BU 2014, 481.